



CONSORZIO
ZONE
IMPRENDITORIALI
PROVINCIA
ANCONA

IN LIQUIDAZIONE

ORIGINALE

Ordinanza Commissario Liquidatore N. 4 del 15/03/2024 Prot. N. 290

Area ZIPA di Ancona – Ditta ECO.LOGICA SRL - Autorizzazione alla locazione di parte di immobile di proprietà alla FRITTELLI MARITIME GROUP SPA di Ancona

Q.

IN LIQUIDAZIONE

Ordinanza Commissario Liquidatore N. 4 del 15/03/2024. Prot. N. 290

Area ZIPA di Ancona – Ditta ECO.LOGICA SRL - Autorizzazione alla locazione di parte di immobile di proprietà alla FRITTELLI MARITIME GROUP SPA di Ancona

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

Premesso:

- **che** con contratto di compravendita del 31/12/62, Rep. n. 59448/4005, registrato ad Ancona – Ufficio atti pubblici – il 22/02/1963 al n. 2913 Vol. 10 – trascritto ad Ancona il 19/02/63 Reg. Form. 1222 a rogito Notaio Giorgio Sabatini di Ancona, il Consorzio ZIPA vendeva alla Ditta "Mario Maraldi S.p.A." un lotto di terreno, distinto al Catasto Terreni del Comune di Ancona alla Sezione A Foglio XII° mappale 1/a-e, 1/a-f, 1/a-g della superficie complessiva di ca. mq. 54.400 nel compendio ZIPA di Ancona, per la realizzazione di un opificio industriale;
- **che** con contratto del 23/07/1985 – Rep. N. 121975/17882 registrato ad Ancona – Atti Pubblici - il 02/08/1985 al n. 4592 a rogito Notaio Sandro Scoccianti di Ancona con la quale la Società "Mario Maraldi s.p.a." vendeva alla Società "Impresa Ing. Sparaco Spartaco s.p.a." che acquistava un lotto di terreno destinato dallo strumento urbanistico come zona produttiva, con sovrastante palazzina ad uso uffici, in Ancona, Zona del Porto- ZIPA, Via Lungomare, della superficie complessiva, compreso il sedime della palazzina, di mq. 8.475, distinto al N.C.T. al Foglio 11, mappali 4 (di mq. 460), 5 (di mq. 470), 6 (di mq. 700), 7 (di mq. 110), 85 (di mq. 6.735); lo stesso immobile è altresì distinto al N.C.E.U. al Foglio 11, mappali 78 e 85, per quanto riguarda rispettivamente la palazzina ed una parte dell'area, giusta denuncia effettuata con scheda n. 0064487 – Serie G, registrata il 9 maggio 1985 al n. 1167;
- **che**, previa determinazione ZIPA n°6 del 31/03/98 esecutiva ai sensi di legge, la ditta Sparaco vendeva a Eridania la proprietà sopramenzionata atto del 08/04/1998 rep. 25085 a rogito notaio Sabatini Stefano di Ancona;
- **che** con contratto di compravendita del 24/11/1960 rep. n. 43393/14107 a rogito notaio F. Ricci di Ancona il Consorzio cedeva un lotto di terreno alla Ditta Industrie Chimiche Italia Centrale I.C.I.C. s.p.a. di Ancona, distinto al C.T. del Comune di Ancona alla Sez. A Foglio XII mappali n. 1/c e 1/d della superficie complessiva di mq. 22.084, con pagamento rateizzato ai vincoli espressi nell'atto richiamato, per la realizzazione di un opificio industriale;
- **che** con successivo contratto di compravendita del 27/12/1962 rep. n. 50545/16226 a rogito notaio F. Ricci di Ancona il Consorzio cedeva un lotto di terreno alla Ditta Industrie Chimiche Italia Centrale I.C.I.C. s.p.a. di Ancona, distinto al C.T. del Comune di Ancona alla Sez. A Foglio XII mappali n. 1/o e 1/p della superficie complessiva di mq. 22.060, con pagamento rateizzato, ai vincoli espressi nell'atto richiamato, per la realizzazione di un opificio industriale;
- **che** con atto a rogito Notaio Gian Paolo Toscano Rivalta di Ravenna del 14/10/1993 reop. 56213/11550 la suddetta Ditta Industrie Chimiche Italia Centrale I.C.I.C. s.p.a. si trasformava in Industrie Chimiche Italia Centrale I.C.I.C. S.r.l.;
- **che** successivamente quest'ultima, con atto a rogito Notaio Gian Paolo Toscano Rivalta di Ravenna in data 16/01/95 al numero 177, trascritto all'Agenzia del Territorio Provinciale di Ancona, il 23/01/1995 al nr. 1310 reg. gen ed al nr. 291 reg. part., procedeva alla fusione mediante incorporazione nella Cereol Italia s.r.l.;

Q

IN LIQUIDAZIONE

- **che** la Cereol Italia s.r.l., con atto a rogito notaio Giacomo Sciello di Genova del 07/12/1995 rep. n. 92836/25603, trascritto all'Agenzia del Territorio Provinciale di Ancona, il 05/01/1996 al nr. 280 reg. gen ed al nr. 208 reg. part., procedeva alla fusione mediante incorporazione in Eridania Zuccherifici Nazionali S.p.A.;
- **che** la Eridania Zuccherifici Nazionali S.p.A., giusto verbale di assemblea redatto a cura del Notaio Giacomo Sciello di Genova del 29/01/1996 rep. n. 93078/25654 reg. all'Ufficio Atti civili di Genova l'08/02/1996 al n. 1628, trascritto all'Agenzia del Territorio Provinciale di Ancona, il 15/05/2001 al nr. 8768 reg. gen. ed al nr. 5777 reg. part., modificava la propria ragione sociale in Eridania S.p.A.;
- **che** la Eridania S.p.A., giusto verbale di assemblea redatto a cura del notaio Alfonso Colombo di Milano in data 1 giugno 2001 Rep. n. 106152/13306, registrato all'Ufficio Registro Atti Pubblici di Milano il 14 giugno 2001 al n. 24015 Serie 1/A, trascritto all'Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Ancona il 16/10/2001 al n. 19182 reg. gen., modificava la propria denominazione sociale in Cerestar S.p.A.;
- **che** con determinazione nr. 93 del 25/03/2002 il Consorzio - nel prendere atto dell'avvenuto mutamento della denominazione sociale indicato al punto che precede, nonché delle intervenute fusioni per incorporazione operata dalla ex Industrie Chimiche Italia Centrale I.C.I.C. s.p.a. di Ancona - autorizzava la ditta Cerestar S.p.A., proprietaria dei lotti distinti al Foglio 6 Mappale 881 categ. D1 Z/C 2 di Ha. 04.06.90, al Foglio 6 Mappale 30 di Ha. 00.0010 - Ente Urbano, al Foglio 11 Mappale 4 di Ha. 00.04.50 - Ente Urbano, al Foglio 11 Mappale 5 di Ha. 00.04.70 - Ente Urbano, al Foglio 11 Mappale 6 di Ha. 00.07.00 - Ente Urbano, al Foglio 11 Mappale 7 di Ha. 00.01.10 - Ente Urbano e Foglio 11 Mapp. 85 di Ha. 00.87.35, a vendere gli stessi alla ditta CEREOL ITALIA S.p.A.;
- **che** la ditta Cerestar S.p.A. con atto del 27/03/2003 Rep. 109547 a rogito Notaio Colombo di Milano, vendeva la suddetta proprietà alla ditta CEREOL ITALIA S.p.A. con sede in Ferrara V.le del lavoro 17;
- **che** con atto a rogito Notaio Paolo Silvestri di Roma del 05/07/2004 Rep. n. 74954/16242 reg. a Roma Ag. Entrate Roma 3 Uff. Atti pubblici, integrato in data 16/12/2004 con atto a rogito dello stesso notaio (Rep. n. 76157/16752) in conformità alla determinazione ZIPA n. 185/2004, la BUNGE GLOBAL MARKETS S.p.A. si è fusa mediante incorporazione nella società CEREOL ITALIA S.p.A., la quale contestualmente alla fusione ha mutato la propria ragione sociale in BUNGE ITALIA S.p.A. con sede a Roma in via Flaminia 888;
- **che** con nota del 09/09/2022 pervenuto al Consorzio In data 12/09/2022 prot. Zipa n. 861, integrata con note del 14/09/2022, prot. Zipa 877, del 16/09/2022 prot. Zipa n. 883, del 19/09/2022 prot. Zipa n. 891, del 07/10/2022 prot.n. 982, la società BUNGE ITALIA s.p.a con sede a Ravenna , via Baiona 203, avente l'oggetto sociale di seguito indicato: "acquisto, trasformazione industriale, lavorazione, confezionamento e commercio delle materie prime agricole e dei prodotti e dei coprodotti da esse derivate e in particolare: la trasformazione ed il commercio di semi oleosi, di oli vegetali ed di prodotti derivati; imbottigliamento e confezionamento degli oli e la loro commercializzazione; lo sbarco e lo stoccaggio anche per conto terzi di cereali, semi oleosi, farine e oli vegetali; la ricerca e lo sviluppo di processi per l'utilizzazione di prodotti derivanti da fonti rinnovabili di origine naturale in particolare da oli vegetali; la commercializzazione di cereali e loro derivati; la progettazione e la realizzazione in proprio o tramite accordi, l'acquisto, agroindustriale e dei relativi brevetti e know- how;..." richiedeva il benestare alla vendita degli immobili di proprietà siti nel compendio ZIPA di Ancona meglio individuato al Catasto Fabbricati del Comune di Ancona al Foglio 11 mappali

IN LIQUIDAZIONE

4, 5, 6, 7, 85, Categ. D/8 Z.C. 2, rendita € 15.751,94 e Foglio 6 mapp. 881, Z.C. 2, Categ. D/1, Rendita € 78.262,80 e Foglio 6, mapp. 929, Categ. F/1, consistenza mq. 1331, in favore della società ECO.LOGICA S.R.L. con sede ad Ancona, Via Martiri della Resistenza 29, avente come attività: "servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci e prodotti non alimentari (esclusa attività di facchinaggio)", come si evince dalla documentazione presentata ed agli atti del Consorzio e precisamente: (visure, planimetrie catastali, documentazione per verifiche antimafia ai sensi del D.lgs n. 159/2011 e s.m.i., visure C.C.I.A. delle società, CDU, verbali atti di fusione, trasformazione societaria, atti costitutivi e statuti, dichiarazioni privacy, ed attestazioni di avvenuto versamento delle spese istruttoria pratiche, come prevista dalla delibera del Consorzio n. 3867/2008) ;

- **che** con atto di compravendita del 15/09/2022 rep. n. 26459/19837 a rogito notaio Andrea Massei di Ancona, registrato ad Ancona il 19/09/2022 al n. 7858 serie 1T, la società BUNGE Italia spa vendeva alla ECO.LOGICA S.R.L. con sede ad Ancona, Via Martiri della Resistenza, 29, l'immobile sito nel compendio ZIPA di Ancona, distinto al Catasto fabbricati del comune di Ancona al

- Foglio 6 mappali: -881, Molo sud snc, P.T 1, 2, 3, 4, ZC 2, categ. D/1, rend.cat. € 78.262,80;
- 30, area di mq. 10,00;
- Foglio 11, particelle:-7, lungomare zona industriale, P.T ZC 2, Categ. D/8, rend.cat. € 15.751,94;
- 6.5.4. e 85, tutte graffate alla precedente.

subordinatamente al regolamento di assegnazione delle aree e degli altri immobili e per l'insediamento delle attività produttive e dallo schema di contratto tipo del Consorzio Zipa approvati con delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio ZIPA n.3357 del 21.09.1999 e successive modifiche ed integrazioni

- **che** con ordinanza n. 12 del 31.10.2022, esecutiva ai sensi di legge, il Commissario Liquidatore del Consorzio ZIPA in liquidazione autorizzava, per quanto di competenza, la società BUNGE ITALIA S.P.A.." con sede a Ravenna, via Baiona 203, avente l'oggetto sociale di cui soprae. alla vendita dell'immobile di proprietà facente parte del compendio ZIPA di Ancona distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Ancona al Foglio 11 mappali 4, 5, 6, 7, 85, Categ. D/8 Z.C. 2, rendita € 15.751,94 e Foglio 6 mapp. 881, Z.C. 2, Categ. D/1, Rendita € 78.262,80 e Foglio 6, mapp. 929, Categ. F/1, consistenza mq. 1331, in favore della società ECO.LOGICA S.R.L. con sede ad Ancona, Via Martiri della Resistenza 29, avente come attività: "servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci e prodotti non alimentari (esclusa attività di facchinaggio)", come si evince dalla documentazione presentata, sopracitata, subordinatamente alle normative comunali vigenti ed alla destinazione urbanistica prevista dal vigente P.R.G. e successive varianti del Comune di Ancona ed al rispetto di tutti i vincoli e condizioni riportate nella medesima ordinanza, opportunamente notificata mediante pec alla ditta interessata;
- **visti e richiamati** i citati contratti di compravendita del 24/11/1960 – Rep. 43393/14107, del 27/12/1962 Rep. n. 50545/16226 e del 31/12/1962 Rep. n. 59448/4005 i quali recitano: "E' fatto assoluto divieto alla Società acquirente di cedere o in qualsiasi modo sostituire a sé medesima, nel godimento del terreno compravenduto altro ente o persona, anche per modifica di ragione sociale, senza esplicito consenso del consorzio";
- **che** con nota del 16/02/2024, pervenuto al Consorzio In data 19/02/2024 prot. Zipa n. 160, la società ECO.LOGICA SRL UNIPERSONALE, con sede ad Ancona, via Martiri della resistenza 29, ha richiesto il benestare alla locazione di parte dell'immobile, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Ancona al Foglio 11 mappa 85, in favore della società FRITTELLI MARITIME GROUP SPA, con sede ad Ancona, via Lungomare Vanvitelli 18, avente come oggetto sociale:

IN LIQUIDAZIONE

- "l'esercizio di ogni attività relativa al settore del brokeraggio marittimo, la gestione, sia tecnica che commerciale di navi, in proprio ed in conto di terzi, ivi compresa l'acquisizione e consegna del carico, nonché l'attività in controllo delle stesse;

- la progettazione, la realizzazione mediante cantieri terzi, la compravendita, la gestione in proprio, la concessione della gestione a terzi e l'armamento di navi ed imbarcazioni di qualsiasi tipo, sia di proprietà che non di proprietà;

- l'attività di raccomandatori, l'assunzione di rappresentanze e di agenzie (anche quale raccomandataria) di società, enti e persone nel settore del trasporto marittimo, terrestre e aereo di persone e merci;

- i trasporti e le spedizioni nazionali ed internazionali marittime, aeree e terrestri;

- l'attività di impresa portuale nel porto di Ancona e/o altri porti italiani e/o esteri;

l'attività di centro di assistenza doganale e servizi doganali in genere;

attività di organizzazione e gestione cad;

- le operazioni di logistica, magazzinaggio e distribuzione delle merci;

- l'elaborazione dati per conto terzi;

- l'attività di agenzie di assicurazione merci;

- l'attività di magazzini generali, doganali e iva per merci estere e nazionali,....",

come si evince dalla documentazione presentata: planimetria generale indicante l'area oggetto di locazione (All. A1), planimetria catastale (All. A2), visura (All. A3), documentazione per verifiche antimafia ai sensi del D.lgs n. 159/2011 e s.m.i, visure C.C.I.A. delle società, dichiarazioni privacy, ed attestazioni di avvenuto versamento delle spese istruttoria pratiche, come prevista dalla delibera del Consorzio n. 3867/2008) ;

- **che** il Consorzio ZIPA in data 29/02/2024 ha provveduto a richiedere alla BDNA Banca Dati Nazionale Antimafia del Ministero dell'Interno la richiesta di Comunicazione ai sensi dell'art. 91 del D. lgs . n 06/09/2011 e successive modifiche ed integrazioni della società "ECO . LOGICA SRL";
- **che** il Consorzio ZIPA in data 29/02/2024 ha provveduto a richiedere alla BDNA Banca Dati Nazionale Antimafia del Ministero dell'Interno la richiesta di Comunicazione ai sensi dell'art. 91 del D. lgs . n 06/09/2011 e successive modifiche ed integrazioni della società "FRITTELLI MARITIME GROUP S.P.A. s.r.l.;
- **preso atto** della nota PROT. N. ANUTG_Ingresso_0024759-20240228 del sistema SI. CE. ANT della B.D.N.A., acquisita al prot. ZIPA n. 289, con la quale, esperiti gli accertamenti di legge, il Ministero dell'interno informa che a carico della società ECO.LOGICA S.R.L. e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs.n. 159/2011, richiesti dal Consorzio non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.l.g.s. n. 159/2011;
- **preso atto** della nota PROT. N. ANUTG_Ingresso_0024770-20240228 del sistema SI. CE. ANT della B.D.N.A., acquisita al prot. ZIPA n. 290 con la quale, esperiti gli accertamenti di legge, il Ministero dell'interno informa che a carico della società FRITTELLI MARITIME GROUP SPA S.R.L. e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs.n. 159/2011, richiesti dal Consorzio non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.l.g.s. n. 159/2011;
- **che** gli esiti della istruttoria tecnico-amministrativa condotta dagli uffici consortili – sulla base delle indicazioni risultanti dalle volontà espresse dalle parti interessate al perfezionamento dell'operazione nonché dei documenti depositati agli atti del Consorzio – rivelano la sussistenza dei presupposti per il rilascio della richiesta autorizzazione;
- **visto e richiamato** il regolamento per l'assegnazione delle aree e degli altri immobili e per l'insediamento di attività produttive approvato dal Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione n. 3357 del 21/09/1999, modificato con deliberazione del Consiglio Generale n. 588 del 10 ottobre 2012, tutte esecutive ai sensi di legge (All.B);

IN LIQUIDAZIONE

- **visto e richiamato** lo schema di contratto di vendita di immobili nell'ambito territoriale del Consorzio ZIPA approvato dal C.d.A. con propria deliberazione n. 3358, integrato con deliberazione n. 3366 dell'08/10/1999, assunta dal C.d.A. in data 19/11/1999, modificato con deliberazioni n° 3372 del 19/11/99 e n° 3719 del 07/10/2004, tutte esecutive ai sensi di legge ;
- **preso atto** delle finalità delle operazioni di cui si chiede l'autorizzazione, fermo restando il rispetto degli obblighi imposti con gli atti di compravendita **a)** del 31/12/62, Rep. n. 59448/4005, **b)** del 24/11/1960 rep. n. 43393/14107, **c)** del 27/12/1962 rep. n. 50545/16226 a rogiti Notai Sabatini e Ricci di Ancona soprarichiamati ed in funzione a quanto previsto dal "Regolamento per l'assegnazione delle aree" (All. B) e dallo "schema di contratto tipo" approvati con le deliberazioni sopracitate, che la società "ECO.LOGICA s.r.l." e la ditta "FRITTELLI MARITIME GROUP SPA" si obbligheranno ad accettare e riportare nel redigendo contratto di locazione commerciale, subordinatamente ai regolamenti comunali **vigenti**, in particolare per quanto riguarda la destinazione d'uso dell'immobile e quindi in sintonia con la destinazione urbanistica prevista dal P.R.G. vigente e successive varianti del Comune di Ancona;
- **che** la società "FRITTELLI MARITIME GROUP SPA" dovrà dichiarare sul contratto di locazione commerciale la seguente locuzione riportando la seguente locuzione:
"La società FRITTELLI MARITIME GROUP SPA con sede ad Ancona Via Lungomare Vanvitelli, 18 dichiara di aver preso esatta e totale visione del contratto del 24/11/1960 rep. n. 43393/14107 a rogito notaio F. Ricci di Ancona, del 27/12/1962 rep. n. 50545/16226 a rogito notaio F. Ricci di Ancona e del 31/12/62, Rep. n. 59448/4005, registrato ad Ancona – Ufficio atti pubblici – il 22/02/1963 al n. 2913 Vol. 10 – trascritto ad Ancona il 19/02/63 Reg. Form. 1222 a rogito Notaio Giorgio Sabatini di Ancona, , e di volersi assoggettare alle prescrizioni ed autorizzazioni comunali vigenti con particolare riferimento alla destinazione d'uso dell'immobile e di accettare tutte le clausole del Regolamento per l'assegnazione delle aree e degli altri immobili e per l'insediamento delle attività produttive", approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3357 del 21/09/99, esecutiva ai sensi di legge, modificato con deliberazione del Consiglio Generale n. 588 del 10 ottobre 2012, esecutiva ai sensi di legge";
- **che** l'adozione del presente atto non contrasta con leggi o regolamenti, ordini e discipline e che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari da parte del Consorzio;
- **che** è necessario doversi dare al presente provvedimento immediata eseguibilità, stante l'urgenza manifestata dalle società interessate;
- **vista** la Legge Regionale n. 48 del 19/11/96 e lo Statuto consortile;
- **vista** la delibera della Giunta Regione Marche n. 1050 del 22/09/2014 e successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale Marche n. 191/PRES del 01/10/2014 con cui sono stati sciolti tutti gli organi del Consorzio e l'Ente è stato sottoposto a commissariamento;
- **vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 637 del 24.05.2021 con la quale ha conferito l'incarico di nuovo Commissario liquidatore – a far data dal giorno 1 giugno 2021 e fino al 31 maggio 2023, prorogato con delibera della Giunta regionale Marche n. 712 del 30/05/2023, fino al 30/05/2025, al fine di concludere l'attività commissariale – al sottoscritto Camillo Catana Vallemani

DISPONE

1. **di approvare** le sopra estese premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto nonché quale apparato di motivazione a fondamento della presente parte dispositiva;

A. 6

IN LIQUIDAZIONE

2. **di autorizzare**, per quanto di competenza, la società ECO.LOGICA SRL UNIPERSONALE con sede ad Ancona, Via Martiri della Resistenza 29, a locare parte dell'immobile in proprietà sito nel compendio ZIPA di Ancona in favore della società FRITELLI MARITIME GROUP SPA, con sede ad Ancona, via Lungomare Vanvitelli 18, avente l'oggetto sociale di cui alle premesse e distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Ancona al Foglio 11 mappa 85, come si evince dalla documentazione presentata, come si evince dalla documentazione presentata: planimetria generale indicante l'area oggetto di locazione (All. A1), planimetria catastale (All. A2), visura (All. A3), allegata alla presente ordinanza, subordinatamente alle normative comunali vigenti ed alla destinazione urbanistica prevista dal vigente P.R.G. e successive varianti del Comune di Ancona;
3. **di determinare** – ancora conseguentemente ed ulteriormente per l'effetto – che nulla osta, pertanto, all'operazione del compendio immobiliare in oggetto, come definito nel punto di dispositivo che precede e nelle premesse sopra estese;
4. **di precisare** che la presente autorizzazione – e la determinazione di nulla osta alla medesima sottesa – è rilasciata esclusivamente in relazione ed ai fini delle attribuzioni e prerogative istituzionali di questo Consorzio e comunque sulla base dei soli elementi istruttori resi disponibili;
5. **di stabilire** che la presente autorizzazione è subordinata alla riproposizione e quindi all'inserimento nel testo contrattuale delle clausole limitative della circolazione del bene, come indicato nelle sopra estese premesse;
6. **di prescrivere – ai fini di efficacia della presente autorizzazione e sotto comminatoria di opposta inefficacia in difetto e ferma rimanendo l'eventuale iniziativa di revoca da parte di questo Consorzio** – che : sono confermate tutte le clausole ed i vincoli preesistenti contenuti nei citati contratti di compravendita: **a)** del 31/12/62, Rep. n. 59448/4005, **b)** del 24/11/1960 rep. n. 43393/14107, **c)** del 27/12/1962 rep. n. 50545/16226 a rogiti Notai Sabatini e Ricci di Ancona, in quanto compatibili con la situazione attuale, con particolare riferimento alla destinazione d'uso dell'immobile e subordinatamente alle eventuali prescrizioni ed autorizzazioni comunali vigenti e nel rispetto del " Regolamento per l'assegnazione delle aree e degli altri immobili e per l'insediamento delle attività produttive", approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3357 del 21/09/99, modificato con deliberazione del Consiglio Generale n. 588 del 10 ottobre 2012, tutte esecutive ai sensi di legge, **(All. B)**, con l'obbligo di riportare sugli atti consequenziali la seguente locuzione:
a.1) "La società FRITELLI MARITIME GROUP SPA con sede ad Ancona Via Lungomare Vanvitelli, 18 dichiara di aver preso esatta e totale visione dei contratti del 24/11/1960 rep. n. 43393/14107 a rogito notaio F. Ricci di Ancona, del 27/12/1962 rep. n. 50545/16226 a rogito notaio F. Ricci di Ancona e del 31/12/62, Rep. n. 59448/4005, registrato ad Ancona – Ufficio atti pubblici – il 22/02/1963 al n. 2913 Vol. 10 – trascritto ad Ancona il 19/02/63 Reg. Form. 1222 a rogito Notaio Giorgio Sabatini di Ancona, , e di volersi assoggettare alle prescrizioni ed autorizzazioni comunali vigenti con particolare riferimento alla destinazione d'uso dell'immobile e di accettare tutte le clausole del Regolamento per l'assegnazione delle aree e degli altri immobili e per l'insediamento delle attività produttive", approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3357 del 21/09/99, esecutiva ai sensi di legge, modificato con deliberazione del Consiglio Generale n. 588 del 10 ottobre 2012, esecutiva ai sensi di legge";
a1.1) gli impegni dovranno avere come riferimento temporale la data di sottoscrizione della dichiarazione citata; **a1.1.1)** l'atto stipulato dovrà essere inviato a questo Consorzio in copia munito degli estremi di avvenuta registrazione, entro 6 mesi dalla stipula, pena la

Ar



CONSORZIO
ZONE
IMPRENDITORIALI
PROVINCIA
ANCONA

IN LIQUIDAZIONE

decadenza della presente ordinanza; il tutto sotto la responsabilità delle società interessate;

7. **di comunicare** il presente nulla osta alle parti interessate previo inserimento nell'apposito registro delle ordinanze commissariali, ferma rimanendo ogni altra misura di pubblicità prevista dallo statuto, dai regolamenti ovvero dalla legge;
8. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza segnalata dalle parti richiedenti l'autorizzazione .

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
(Dott. Camillo Cafana Vallemani)

ALL.
A1)

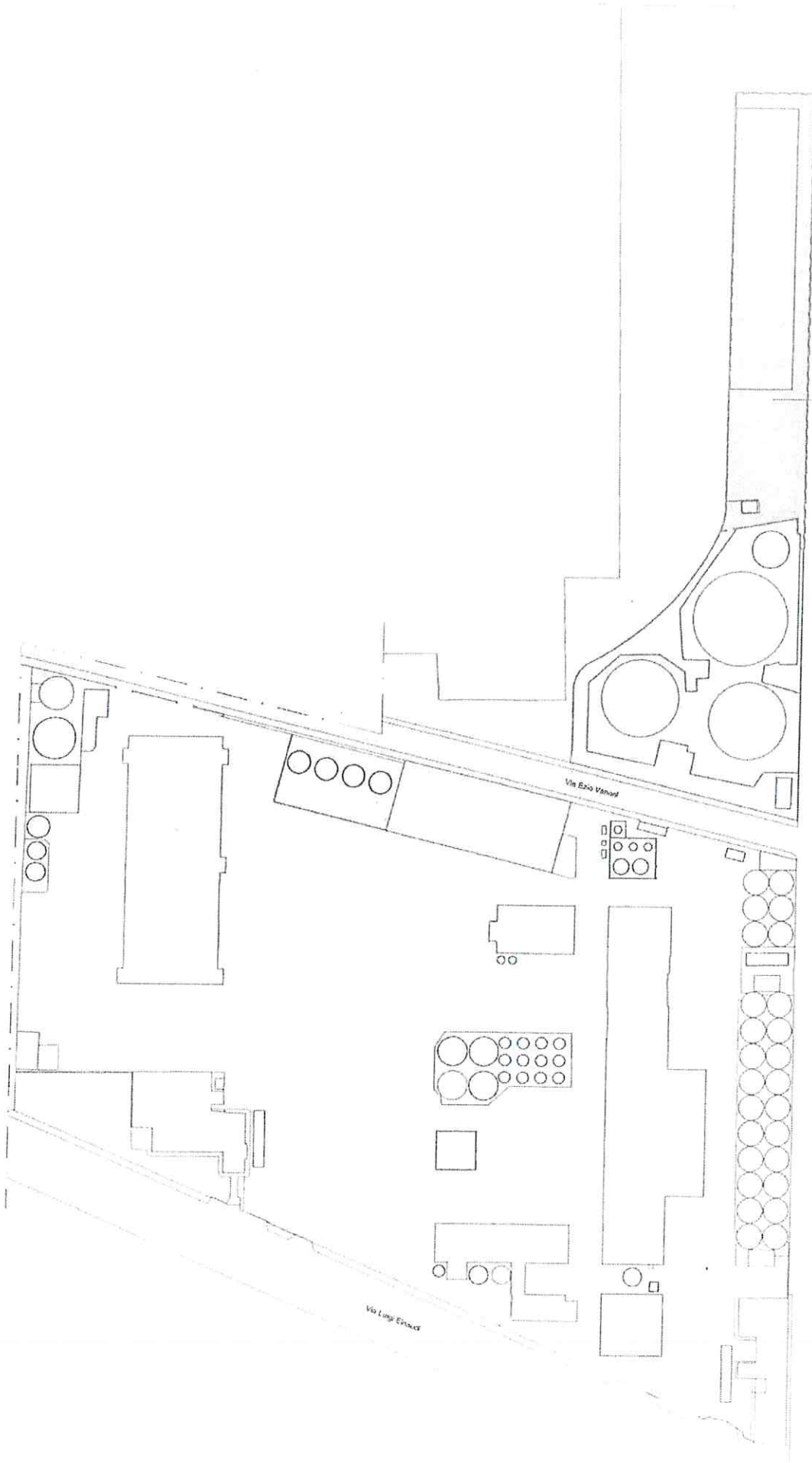
AREA OGGETTO DI LOCAZIONE

Lungomare della Zona Industriale

Via Edoardo Vassallo

Via Luigi Einaudi

Q.



A2)

[illegible]

Q

AU.
43)

Visura attuale per soggetto

Situazione degli atti informatizzati al 09/02/2024

Dati della richiesta
Terreni e Fabbricati siti in tutta la provincia di ANCONA



Soggetto richiesto:

ECO.LOGICA S.R.L. sede ANCONA (AN) (CF: 02927770426)

Totali immobili: di catasto fabbricati 3



Immobile di catasto fabbricati -
n.1



Causali di aggiornamento ed annotazioni

> Dati identificativi

Comune di ANCONA (A271) (AN)

- Foglio 11 Particella 4
- Foglio 11 Particella 5
- Foglio 11 Particella 6
- Foglio 11 Particella 7
- Foglio 11 Particella 85

VARIAZIONE TOPONOMASTICA del 21/01/2020
Pratica n. AN0005026 in atti dal 21/01/2020
VARIAZIONE DI TOPONOMASTICA- VARIAZIONE
TOPONOMASTICA D'UFFICIO (n. 2556.1/2020)

Particelle corrispondenti al catasto terreni

Comune di ANCONA (A271) (AN)

Foglio 11 Particella 4
Foglio 11 Particella 5
Foglio 11 Particella 6
Foglio 11 Particella 7
Foglio 11 Particella 85

> Indirizzo

LUNGOMARE DELLA ZONA INDUSTRIALE
Piano T

VARIAZIONE TOPONOMASTICA del 21/01/2020
Pratica n. AN0005026 in atti dal 21/01/2020
VARIAZIONE DI TOPONOMASTICA- VARIAZIONE
TOPONOMASTICA D'UFFICIO (n. 2556.1/2020)

Q

AU.
A3)

> Dati di classamento

Rendita: Euro 15.751,94
Zona censuaria 2,
Categoria D/8^a)

CLASSAMENTO del 30/10/1993 in atti dal 31/12/1993
(n. 1005.2/1993)



Immobile di catasto fabbricati -
n.2



Causali di aggiornamento ed annotazioni

> Dati identificativi

Comune di ANCONA (A271) (AN)
• Foglio 6 Particella 881

VARIAZIONE del 15/11/2000 Pratica n. 154383 in atti
dal 15/11/2000 AMPLIAMENTO E DEM. PARZ. (n.
5869.1/2000)

Particelle corrispondenti al catasto terreni
Comune di ANCONA (A271) (AN)
Foglio 6 Particella 881

> Indirizzo

MOLO SUD n. SNC Piano T-1 - 2-3 - 4

VARIAZIONE TOPONOMASTICA del 28/11/2014
Pratica n. AN0166840 in atti dal 28/11/2014
VARIAZIONE TOPONOMASTICA DERIVANTE DA
AGGIORNAMENTO ANSC (n. 84635.1/2014)

> Dati di classamento

Rendita: Euro 78.262,80
Zona censuaria 2,
Categoria D/1^b)

VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del 06/05/2019
Pratica n. AN0028698 in atti dal 06/05/2019
VARIAZIONE DI CLASSAMENTO (n. 5748.1/2019)
Annotazioni: Classamento e rendita validati

> Intestazione attuale degli immobili dal n. 1 al n. 2 - totale righe intestati: 1

> 1. ECO.LOGICA S.R.L. (CF 02927770426)
sede in ANCONA (AN)
Diritto di: Proprieta' per 1/1 (deriva dall'atto 1)

1. Atto del 15/09/2022 Pubblico ufficiale MASSEI
ANDREA Sede ANCONA (AN) Repertorio n. 26459 -
COMPRAVENDITA Nota presentata con Modello Unico
n. 15158.1/2022 Reparto PI di ANCONA in atti dal
19/09/2022



> Totale Parziale

Catasto Fabbricati

Immobili siti nel comune di ANCONA (A271)
Numero immobili: 2 Rendita: euro 94.014,74



Immobile di catasto fabbricati -
n.3



Causali di aggiornamento ed annotazioni

> Dati identificativi

Comune di ANCONA (A271) (AN)
• Foglio 6 Particella 136

VARIAZIONE del 27/09/2002 Pratica n. 233215 in atti
dal 27/09/2002 VAR.ID.CATAST.PER UNIF.MAPPE (n.
53826.1/2002)

Particelle corrispondenti al catasto terreni
Comune di ANCONA (A271) (AN)
Foglio 6 Particella 136

> Indirizzo

MOLO SUD Piano T-1

VARIAZIONE del 27/09/2002 Pratica n. 233215 in atti
dal 27/09/2002 VAR.ID.CATAST.PER UNIF.MAPPE (n.
53826.1/2002)

> Dati di classamento

Rendita: Euro 10.194,86
Zona censuaria 2,
Categoria D/1^{bi}

VARIAZIONE del 27/09/2002 Pratica n. 233215 in atti
dal 27/09/2002 VAR.ID.CATAST.PER UNIF.MAPPE (n.
53826.1/2002)

> Intestazione attuale dell'immobile n. 3 - totale righe intestati: 1

> 1. ECO.LOGICA S.R.L. (CF 02927770426)
sede in ANCONA (AN)
Diritto di: Proprietà per 1/1 (deriva dall'atto 1)

1. Atto del 06/09/2023 Pubblico ufficiale MASSEI
ANDREA Sede ANCONA (AN) Repertorio n. 27496 -
COMPRAVENDITA Nota presentata con Modello Unico
n. 14121.1/2023 Reparto PI di ANCONA in atti dal
15/09/2023

Q

Δ u B)

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE, LA VENDITA E LA CONCESSIONE ALLE IMPRESE DI IMMOBILI PER L'INSEDIAMENTO DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Articolo 1
(ambito oggettivo del regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e le procedure di assegnazione, vendita, locazione degli immobili destinati ad insediamenti produttivi, a servizi, ad attività del settore terziario nonché ad ogni altra attività conforme alle esigenze ed all'utilità dell'ambito territoriale del Consorzio Zone Imprenditoriali Provincia di Ancona (Z.I.P.A.), ai sensi degli artt. 50 del D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218, 36, comma 5° della l. 5 ottobre 1991 n. 317, 5, comma 2°, lett. f) ed h) della legge regionale Marche 19 novembre 1996 n. 48 e di ogni altra disposizione in materia eventualmente sopravvenuta.
2. Il presente regolamento disciplina altresì le procedure per l'insediamento, a qualsiasi titolo, di attività imprenditoriali nell'ambito territoriale del Consorzio.

Articolo 2
(individuazione e scelta delle localizzazioni)

1. L'individuazione e la scelta delle localizzazioni nell'ambito degli agglomerati industriali del Consorzio spettano al Consorzio medesimo ai sensi dell'art. 36, comma 5° della legge 5 ottobre 1991 n. 317.
2. Tale individuazione avviene, anche tenendo conto delle istanze dei richiedenti, sulla base dei seguenti parametri:
 - a) prescrizioni e limitazioni degli strumenti urbanistici degli enti locali e degli strumenti urbanistici consortili;
 - b) disponibilità attuale di immobili e necessità di ricorrere alle procedure espropriative;
 - c) disponibilità e caratteristiche delle opere infrastrutturali esistenti o programmate;
 - d) caratteristiche delle iniziative imprenditoriali oggetto di istanza e loro incidenza sugli insediamenti esistenti o su quelli programmati, fermo restando l'obbligo di preventiva valutazione dell'impatto ambientale delle iniziative medesime e di ogni altra esigenza correlata alla tutela dall'inquinamento dei suoli e delle acque nonché alla eventuale bonifica dei suoli.

Articolo 3
(localizzazione degli insediamenti)

1. Le iniziative di cui all'articolo 1 possono essere localizzate su immobili:
 - a) già in proprietà del Consorzio;
 - b) che il Consorzio deve ancora acquisire;
 - c) di proprietà delle ditte che intendono realizzare le iniziative;
 - d) di proprietà di terzi che le ditte promotrici dell'iniziativa intendono acquisire.
2. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, lett. b), l'assegnazione è subordinata al perfezionamento dell'acquisto dell'immobile in capo al

Au B)

Consorzio, escluso ogni diritto a risarcimenti e/o indennizzi nel caso di mancato perfezionamento dell'acquisto medesimo.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 1°, lett.d), la disponibilità degli immobili, da intendersi come titolarità della proprietà o di altro diritto reale di godimento sui medesimi, deve sussistere al momento del perfezionamento dell'istruttoria sull'istanza di assegnazione.

Articolo 4 (vendita degli immobili)

1. Gli immobili di cui all'articolo 3, comma 1°, lettere a) e b), sono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della stipula della compravendita e così come pervenuti al Consorzio in forza dei rispettivi titoli di provenienza, sulla base di uno schema tipo di contratto approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione, salvo eventuali modifiche che potranno essere apportate al predetto schema in presenza di situazioni specifiche.
2. Nella domanda di assegnazione gli interessati devono, previa esatta localizzazione dell'immobile, fornire preventivamente specifici elementi in ordine all'impatto ambientale dell'insediamento oggetto dell'iniziativa, fermo restando l'obbligo di osservanza dell'art. 40, comma 1° della legge 22 febbraio 1994 n. 146, del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e della legislazione regionale in materia.
3. Nella domanda di assegnazione gli interessati debbono altresì fornire specifiche indicazioni in ordine ai potenziali effetti inquinanti, sul suolo e sulle acque, dell'attività oggetto di iniziativa, impegnandosi comunque al rispetto della vigente normativa in materia di tutela delle acque, di difesa del suolo e di smaltimento dei rifiuti tra cui, non esaustivamente: il d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152, il d.l. 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, il D.P.R. 27 marzo 1992 n. 309, l'art. 3, commi 24° e seguenti della legge 28 dicembre 1995 n. 549, ed ogni altra disposizione di legge o regolamento attuativa e/o modificativa, anche sopravvenuta.
4. Gli interessati debbono altresì impegnarsi, con la domanda di assegnazione, ad osservare le norme urbanistiche, tecniche ed igienico-sanitarie vigenti nel territorio del Comune nel quale ricade l'iniziativa, nonché la disciplina regolamentare del Consorzio inerente all'utilizzo di ogni servizio che il Consorzio stesso mette a disposizione delle infrastrutture ed iniziative imprenditoriali.
5. Nella domanda di assegnazione, inoltre, gli interessati debbono dare atto di avere preso visione degli immobili e che gli stessi sono idonei allo svolgimento dell'iniziativa sotto ogni profilo, compresi quelli igienici, sanitari ed ambientali e che è stata espletata – ove necessario – l'attività di bonifica da eventuali ordigni esplosivi e/o residuati bellici; in caso contrario, devono impegnarsi, a propria cura e spese e senza responsabilità del Consorzio, all'esecuzione di tale operazione prima della stipula della vendita.
6. Nella domanda dev'essere specificato se l'interessato intende procedere

all'acquisto tramite contratti di *leasing*. In tal caso l'assegnazione avverrà nei confronti dell'istante e della società di *leasing* che dovranno assumere tutti gli impegni stabiliti dal presente regolamento, nonché l'impegno a riprodurre tali obblighi nei successivi, eventuali contratti stipulati con terzi. Analoga procedura dovrà essere seguita qualora l'assegnatario intenda stipulare un contratto di *leasing* successivamente alla assegnazione e comunque prima della stipula.

Articolo 5 (destinazione degli immobili)

1. Gli immobili di cui all'articolo 3, lett. a) e b), devono essere dall'acquirente destinati esclusivamente alla localizzazione di insediamenti produttivi, servizi, nonché di ogni altra attività contemplata all'articolo 1, e possono essere trasferiti ad imprenditori costituiti in forma individuale o associata.
2. L'atto di cessione deve contenere:
 - a) l'indicazione dell'attività imprenditoriale da svolgere sull'immobile oggetto di trasferimento e l'impegno dell'acquirente di avviare l'attività entro il termine perentorio stabilito nell'atto di cessione;
 - b) l'impegno dell'acquirente a mantenere sull'immobile l'attività imprenditoriale iniziale, o altra conforme alle previsioni di cui al precedente articolo 1, per un periodo non inferiore a 20 anni dalla stipula. In caso di attività diversa da quella iniziale ma conforme alle previsioni di cui all'art. 1, l'avvio dell'attività medesima è comunque subordinato al preventivo assenso del Consorzio.
 - c) l'impegno dell'acquirente, in caso di vendita, locazione o costituzione sull'immobile di qualunque altro diritto di godimento a favore di terzi, ad acquisire il preventivo assenso da parte del Consorzio ed a riprodurre nel relativo contratto i medesimi impegni di cui alle precedenti lettere a) e b) e l'impegno del terzo all'osservanza degli obblighi di cui alla presente lett. c). L'acquirente è esonerato dagli impegni di cui alla presente lettera c) nel caso in cui il trasferimento in proprietà o in godimento a favore di terzi riguardi uffici e/o unità commerciali inseriti in complessi edilizi direzionali, intendendo come tali i complessi edilizi caratterizzati dalla presenza di parti e/o impianti comuni (a titolo esemplificativo scale, parcheggi, ascensori, impianti, dotazioni antincendio, autorimessa, etc.).
3. E' in facoltà del Consorzio effettuare controlli finalizzati a verificare l'adempimento degli obblighi di cui alle precedenti lettere a), b) e c).
4. In caso di inadempimento da parte dell'assegnatario ad una qualsiasi delle obbligazioni di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma, il Consorzio può procedere alla risoluzione di diritto del contratto di vendita.
5. Se l'immobile è libero da manufatti, impianti o altre strutture di difficoltosa rimozione, la risoluzione, che deve essere preceduta da diffida a cessare dalla condotta inadempiente con assegnazione di un termine perentorio, ed i cui effetti decorrono automaticamente dal ricevimento, da parte dell'acquirente o del suo avente causa, della successiva comunicazione, da parte del Consorzio, dell'avvenuto inadempimento, implica l'immediato ritrasferimento dell'immobile in capo al Consorzio, che corrisponderà

all'acquirente o al suo avente causa il prezzo originario di vendita maggiorato degli interessi legali al tasso vigente nel periodo intercorso tra la vendita ed il verificarsi del fatto risolutivo, dedotta la penale da stabilirsi nel contratto, e salvo il maggior danno.

6. Se sull'immobile insistono manufatti, impianti o altre strutture di difficile rimozione, il Consorzio può valutare l'opportunità di acquisire anche tali manufatti qualora siano state presentate istanze per iniziative che ne consentano un utile reinvestimento. In tal caso, il Consorzio corrisponde all'acquirente o al suo avente causa il prezzo dei manufatti, stimato da tre arbitri, di cui il primo nominato dal Consorzio, il secondo dall'imprenditore ed il terzo di comune accordo dai due arbitri di parte o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Ancona.
7. Ove difetti la possibilità di effettuare un utile reinvestimento dei manufatti insistenti sull'immobile, gli effetti della risoluzione implicano l'immediato ritrasferimento della proprietà in capo al Consorzio, il quale può diffidare l'assegnatario a provvedere alla rimozione dei manufatti entro un congruo termine, comunque non superiore a 24 mesi. Decorso tale termine, i manufatti sono acquisiti al patrimonio del Consorzio, escluso ogni diritto dell'assegnatario a compensi, risarcimenti e/o indennizzi. Solo qualora il Consorzio riutilizzi detti impianti, sarà corrisposto all'assegnatario il relativo prezzo determinato con le modalità di cui all'ultima parte del comma precedente.
8. Le suindicate cause di risoluzione non pregiudicano l'applicabilità al Consorzio dell'art. 63 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, rispetto al quale costituiscono fattispecie alternative e/o aggiuntive.
9. Le disposizioni contenute nei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del presente articolo non trovano applicazione nel caso in cui il trasferimento in proprietà o in godimento a favore di terzi riguardi uffici e/o unità commerciali realizzate dal Consorzio ed inserite in complessi edilizi direzionali, intendendo come tali i complessi edilizi caratterizzati dalla presenza di parti e/o impianti comuni (a titolo esemplificativo scale, parcheggi, ascensori, impianti, dotazioni antincendio, autorimessa, etc..).

Articolo 6 (servitù)

1. Il Consorzio può riservarsi il diritto di costituire in ogni tempo a carico dell'immobile oggetto di trasferimento, e limitatamente alle parti di esso non occupate da insediamenti produttivi, anche ai sensi dell'art. 1029 c.c., soltanto le servitù, di volta in volta individuate, strettamente strumentali allo sviluppo ed al potenziamento infrastrutturale degli agglomerati imprenditoriali.
2. Ove il peso imposto ai sensi del comma precedente sia eccessivamente gravoso per l'attività imprenditoriale insediata sul fondo servente, all'assegnatario potrà riconoscersi il diritto alla corresponsione di un indennizzo onnicomprensivo.

Articolo 7 (Convenzioni)

1. E' in facoltà del Consorzio stipulare convenzioni con i proprietari degli immobili di cui alla lett. c) dell'articolo 3 e con gli imprenditori interessati ad avviare attività sugli immobili di cui alla successiva lettera d) dello stesso articolo.
2. Il contenuto di tali convenzioni sarà conforme, per quanto possibile, alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 8 (prezzo degli immobili)

1. Il prezzo di vendita degli immobili ed il canone per la locazione degli stessi è stabilito e periodicamente aggiornato dal Consorzio per singole zone di ciascun agglomerato ovvero per singoli lotti o beni in ragione della loro ubicazione rispetto alle infrastrutture consortili, alle dimensioni, alle caratteristiche, alla destinazione urbanistica e ad ogni altro parametro di valutazione rilevante a giudizio del Consorzio.

Articolo 9 (domande)

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 4, per ottenere l'assegnazione di immobili o l'insediamento di iniziative imprenditoriali, anche in caso di ampliamento e/o variante, gli interessati devono presentare al Consorzio domanda scritta corredata dalla documentazione prevista dagli appositi modelli.
2. Le domande devono essere altresì corredate della ricevuta del versamento di una somma a titolo di contributo per spese di istruttoria, stabilita ed aggiornata periodicamente dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio.
3. Le domande sono esaminate dal Consorzio secondo l'ordine cronologico di presentazione.
4. L'ordine di esame delle domande può essere variato in presenza di gravi motivi di urgenza quale, a titolo non esaustivo, sfratto esecutivo, ovvero per consentire l'avvio di iniziative di particolare rilevanza per dimensioni dell'insediamento produttivo, tempi di realizzazione, tipologia di attività, esigenze occupazionali attuali o programmate; tali ragioni di priorità devono essere dall'interessato adeguatamente documentate all'atto della presentazione della domanda.

Articolo 10 (dell'assegnazione)

1. Il Consorzio, previa istruttoria dei competenti Uffici, decide sulle domande di assegnazione nei successivi sessanta giorni dalla avvenuta presentazione dell'istanza, dandone comunicazione agli interessati.
2. In sede di valutazione delle domande il Consorzio dovrà tenere conto di

- ogni modifica dei propri compiti e competenze eventualmente intervenuti nelle more, in ogni caso assumendo la decisione definitiva in coerenza con i programmi e le finalità istituzionali del Consorzio.
3. In caso di accoglimento della domanda, nella delibera di assegnazione dell'immobile deve indicarsi la data di stipula del contratto, previo versamento di un importo pari al 16,5% del prezzo a titolo di caparra confirmatoria, da effettuarsi da parte dell'assegnatario entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della comunicazione della disposta assegnazione, pena la decadenza dalla stessa.
 4. Entro sessanta giorni dalla comunicazione della assegnazione, l'assegnatario dovrà versare un ulteriore importo pari al 16,5% del prezzo, pena la decadenza dall'assegnazione.
 5. Il saldo dovrà avvenire, al massimo, contestualmente alla stipula del contratto.
 6. L'assegnazione non è cedibile a terzi, pena la decadenza immediata.

Articolo 11 (locazione di immobili)

1. Il Consorzio, previa istruttoria dei competenti Uffici, decide sulle domande di locazione di immobili entro sessanta giorni dalla presentazione della istanza, dandone comunicazione agli interessati.
2. L'istruttoria va in ogni caso condotta in conformità a quanto stabilito dal comma 2° del precedente articolo 10.
3. In caso di accoglimento della domanda, nella comunicazione devono essere indicati gli estremi identificativi dell'immobile, il canone complessivo, il termine per la stipula del contratto nonché l'invito all'interessato ad intervenire a detta stipula.

Articolo 12 (iniziative imprenditoriali su immobili non di proprietà consortile ubicati all'interno delle lottizzazioni consortili)

1. I proprietari di immobili occorrenti per la realizzazione dell'insediamento o di altre attività produttive ai sensi dell'articolo 1, devono presentare domanda al Consorzio ai sensi del precedente articolo 10.
2. Nella domanda deve indicarsi l'impegno dell'interessato a versare al Consorzio i contributi di urbanizzazione per le infrastrutture generali realizzate a cura del Consorzio medesimo.
3. L'ammontare del contributo è stabilito e periodicamente aggiornato dal Consiglio di Amministrazione.
4. Il versamento del contributo va effettuato dopo l'accoglimento della domanda di utilizzo degli immobili, nei termini stabiliti dalla delibera di approvazione.
5. Il mancato versamento dei contributi entro il termine di cui al precedente comma 4° implica la decadenza del diritto dell'interessato alla realizzazione dell'iniziativa.

Articolo 13
(deroghe)

Au. B)

1. In casi di:
 - a) comprovata ed estrema urgenza;
 - b) necessità di realizzare iniziative ed infrastrutture di particolare complessità e rilevanza, economica e tecnica;
 - c) necessità di conformare gli atti di assegnazione, vendita o locazione ad accordi e convenzioni intervenuti con i Comuni consorziati o con altri enti;
 - d) opportunità di indire procedure d'asta in relazione alla peculiarità del bene oggetto di procedura;il Consorzio, con delibera motivata, può derogare alle disposizioni del presente regolamento, fermo restando l'obbligo di assicurare le finalità ed i programmi consortili.

Articolo 14
(norma finale)

1. Il Consorzio può stabilire particolari forme di incentivazione per il processo di sviluppo economico ed occupazionale nelle aree di sua competenza, anche in relazione agli oneri di manutenzione delle infrastrutture realizzate, ed anche in collaborazione con altri soggetti ed enti, consorziati e non.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1° del presente articolo, l'assegnatario è tenuto ad accettare le pattuizioni ed ogni clausola, anche relativa agli oneri di manutenzione, contenuta nelle convenzioni stipulate dal Consorzio.

Q_r



CONSORZIO
ZONE
IMPRENDITORIALI
PROVINCIA
ANCONA

IN LIQUIDAZIONE

ORIGINALE

Certifico che la presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio consortile, dal
.....19/3/2024..... al3/4/2024.....e che contro la medesima non sono state prodotte
opposizioni.

Jesi lì,04/04/2024.....

Il Commissario Liquidatore
(Dott. Camillo Catana Vallemanni)

Si attesta che il presente atto è immediatamente eseguibile

Jesi lì,19/03/2024.....

Il Commissario Liquidatore
(Dott. Camillo Catana
Vallemanni)